

MOZIONE

chiedente la modifica del ROD

Terre di Pedemonte, 18 dicembre 2023

Avvalendoci delle facoltà concesse dall'art. 67 LOC, presentiamo la seguente mozione.

Egregio signor Presidente, colleghi consiglieri comunali,

le recenti partenze presso l'Amministrazione comunale, di due collaboratori giovani e da poco assunti, ci pare dimostrino - al di là delle motivazioni più strettamente personali che le hanno determinate - la necessità di migliorare l'attrattività del lavoro presso il nostro Comune, garantendo buone e concorrenziali condizioni d'impiego ai dipendenti.

Con la presente mozione chiediamo quindi le seguenti modifiche del Regolamento organico dei dipendenti (ROD).

1. Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale rappresenta certamente un elemento determinante a livello di qualità delle condizioni di lavoro offerte.

Molti Comuni ticinesi prevedono un orario di lavoro settimanale di 40 ore.

Riteniamo quindi necessario che anche il nostro Comune adotti tale principio, attraverso la seguente modifica dell'art. 18 del ROD:

Art. 18, cpv 1: **L'orario normale di lavoro è di 42 40 ore settimanali.**

2. Salario minimo

Dopo l'approvazione popolare, nel 2015, dell'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino", la Costituzione cantonale (art. 13) prevede che "*Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso (...)*".

Si tratta di un principio tanto semplice quanto di buon senso: qualsiasi impiego, a tempo pieno, deve garantire un reddito sufficiente per far fronte alle spese necessarie per assicurare a sé, e eventualmente alla propria famiglia, una vita dignitosa.

Un principio attualmente di fatto già applicato nel nostro Comune - anche nel caso del personale ausiliario, al quale è assicurata una paga oraria minima di CHF 25.00 - ma la cui applicazione va garantita anche a eventuali nuovi assunti.

A tal fine proponiamo quindi la seguente modifica dell'art. 37 del ROD:

art. 37, cpv. 1bis (nuovo)

Va assicurato uno stipendio lordo non inferiore ai 4'000.- CHF mensili (per tredici mensilità) per un'occupazione a tempo pieno. Fanno eccezione casi particolari - quali il personale in formazione, ecc. - che vengono regolamentati individualmente.

3. Vacanze

Un altro elemento determinante a livello di qualità delle condizioni di lavoro, è certamente rappresentato dalle vacanze a disposizione, la cui durata va convenientemente adeguata all'età del dipendente.

A tal fine proponiamo quindi le seguenti modifiche dell'art. 53 del ROD:

Art. 53, cpv 1

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze annuali:

- a) 20 giorni lavorativi dai 21 ai ~~40~~ **35** anni compresi;
- b) 25 giorni lavorativi sino ai 20 anni compresi e dai ~~44~~ **36** ai ~~59~~ **54** compresi;
- c) 30 giorni lavorativi dai ~~60~~ **55** anni compresi al pensionamento.

Fa stato l'anno civile in cui il dipendente raggiunge l'età di riferimento.

Art. 53, cpv 4 (nuovo)

Il dipendente ha la possibilità, necessità del servizio permettendo e previo accordo del Municipio, di ricevere 5 giorni di compensazione in più per anno rinunciando al 2% dello stipendio, 10 giorni di compensazione in più rinunciando al 4% dello stipendio.

In ogni caso le vacanze annue non potranno essere superiori a 35 giorni.

Con i nostri ringraziamenti per l'attenzione,

Samuele Cavalli e Giovanni Lepori, per il gruppo LiSA